



I rapporti fra la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU nella giurisprudenza delle rispettive Corti*

Lucia Serena Rossi

SOMMARIO. 1. Premessa. - 2. Convergenze ed influenza reciproca delle due Carte: le metodologie seguite dalle due Corti. - 2.1. Influenza della CEDU e della sua giurisprudenza interpretativa sulla Carta. - 2.2. L'influenza della Carta e della giurisprudenza della CGUE sulla CEDU. - 3. Campo di applicazione della Carta e ruolo "suppletivo" della CEDU. Il problema del margine di discrezionalità degli Stati membri in funzione del grado di armonizzazione. - 4. I problemi legati al meccanismo del mutuo riconoscimento. - 5. Conclusioni.

1. Il tema dei vent'anni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (d'ora in avanti Carta o cdf) è stato scelto molto opportunamente dagli organizzatori di questo convegno. A vent'anni dalla sua proclamazione, la Carta è diventata per la Corte di Giustizia dell'Unione europea (d'ora in avanti CGUE) un faro, che orienta ormai quotidianamente la sua giurisprudenza. In questo caso si può senz'altro riconoscere che la Carta ha "costituzionalizzato" l'ordinamento dell'Unione ed anche la stessa Corte di Giustizia.

* Testo della relazione al Convegno AISDUE del 4.12.2020. L'Autrice è Giudice della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tutte le opinioni espresse sono strettamente personali e non coinvolgono la Corte.

Per analizzare il rapporto fra le due Carte europee (non mi soffermo qui sulla triangolazione con le Costituzioni degli Stati membri, che sono oggetto di altri interventi a questo Convegno), si deve necessariamente parlare del rapporto fra le due Corti.

Al riguardo si può osservare che, nonostante la mancata adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito, CEDU o Convenzione)¹, il clima fra le due Corti è sereno e costruttivo: non solo vi è rispetto reciproco ma anche un confronto periodico sui temi più sensibili. A tal fine è stata instaurata una prassi, purtroppo ora interrotta dalla pandemia, di visite reciproche, ad anni alterni, di una delegazione a Lussemburgo della Corte europea e a Strasburgo della Corte di Giustizia.

Il frutto del dialogo, in presenza attraverso una riflessione comune, ma soprattutto a distanza, attraverso le rispettive sentenze, sta innescando un processo osmotico fra le rispettive Carte, che conduce ad una crescente precisazione delle stesse per influenza reciproca.

Cercherò ora di sintetizzare sia gli aspetti di convergenza fra le due Corti che quelli in cui possono ancora permanere problemi di coordinamento.

2. Le rispettive influenze e convergenze fra le due Carte, pur dipendendo anche dai criteri di collegamento – esplicitamente previsti o meno – da ognuno dei due sistemi nei confronti dell'altro (solo l'ordinamento dell'Unione prevede espressamente tali collegamenti), appaiono significative in entrambi i sensi. Esse possono essere valutate ponendosi, nell'ordine, 1) dal punto di vista dell'ordinamento dell'Unione e 2) dal punto di vista del sistema della CEDU. Quello che segue non vuole essere un elenco esaustivo delle molte sentenze della Corte di Lussemburgo che citano quelle della Corte di Strasburgo (e viceversa), ma piuttosto un ragionamento sui rispettivi metodi di incorporazione dei valori enunciati da una Corte nella giurisprudenza dell'altra.

2.1. Già nel 1974 la CGUE aveva detto che occorre tenere conto della CEDU². Oggi lo *status* di quest'ultima nel diritto dell'Unione è fissato dagli articoli 6 TUE (incorporazione CEDU come principio generale di diritto), 52.3 cdf (portata e significato corrispondenti e minimum standard) e 53 cdf

¹ In realtà il 29 settembre scorso sono stati ufficialmente riavviati i negoziati per l'adesione: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1748

² Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 1974, 4/73, *Nold/Commissione*, EU:C:1974:51, punto 13.

(la carta non può ledere i diritti previsti, nel rispettivo campo di applicazione, da altre fonti fra cui la CEDU).

Certo, la CGUE non manca di ricordare che, in assenza di adesione, la CEDU non costituisce uno strumento formalmente integrato nell'ordinamento dell'Unione³. Tuttavia, la sua giurisprudenza ha mostrato che il principio di autonomia dell'ordinamento dell'Unione, che è alla base del parere 2/13, non significa impermeabilità ai valori della CEDU.

La Corte di Giustizia si riferisce anzi sempre più spesso alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Al riguardo si possono distinguere due diversi metodi con cui la CGUE fa ricorso a queste ultime.

Il primo metodo usa la CEDU come strumento accessorio, per confermare (direi “*ad abundantiam*”) e rinforzare una determinata interpretazione della Carta, “alla luce” appunto della CEDU e della pertinente giurisprudenza o che è “corroborata” da queste ultime (per fare un solo esempio, si può citare la sentenza *Menci*⁴).

Il secondo metodo, molto più pregnante, consiste invece in un rinvio alla CEDU ed alla giurisprudenza relativa, incorporandone i principi (che, secondo l'art. 6 TUE, infatti rivestono nell'ordinamento giuridico dell'Unione il rango di principi generali di diritto). In proposito possiamo distinguere tre metodologie differenti.

La prima opera quando la CGUE rinvia al sistema di Strasburgo per colmare una lacuna del sistema giuridico dell'Unione: si vedano ad esempio le note sentenze *G4S* e *Bouagnaoui*⁵ sulla nozione di religione.

La seconda riguarda il caso in cui la CGUE rinvia alla giurisprudenza di Strasburgo per individuare lo standard minimo di protezione di un diritto enunciato dalla Carta, ai sensi dell'art. 52.3 cdf⁶. Questa operazione si traduce a volte nell'idea che la CEDU è, in quel caso di specie, standard *sufficiente*. In materia si possono citare le sentenze *AH*⁷ in materia di presunzione di

³ V. ad esempio, CGUE, parere 2/13 (*Adesione dell'Unione alla CEDU*), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454 e sentenze del 6 ottobre 2016, C-218/15, EU:C:2016:748, *Procura della Repubblica*, punto 21; del 5 aprile 2017, C-217/15 e C-350/15, *Orsi e Baldetti*, EU:C:2017:264, punto 15; del 20 marzo 2018, C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*, EU:C:2018:193, punto 24; del 16 luglio 2020, C-311/18, *Facebook Ireland e Schrems*, EU:C:2020:559, punto 98.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2018, C-524/15, *Procura della Repubblica*, EU:C:2018:197.

⁵ Sentenze della Corte di giustizia del 14 marzo 2017, C-157/15, *G4S Secure Solutions*, EU:C:2017:203 e C-188/15, *Bouagnaoui e ADDH*, EU:C:2017:204.

⁶ Corte EDU, 21 gennaio 2001, n° 30696/09, *M.S.S.*, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609 e CGUE, sentenza del 21 dicembre 2011, *NS*, C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019, C-377/18, *AH e a. (Presunzione d'innocenza)*, EU:C:2019:670.

innocenza (art. 48 cdf) o *EP*⁸ sul diritto alla libertà ed alla sicurezza (art. 6 cdf). Un altro esempio di questa metodologia riguarda anche i molti casi in cui la CGUE fa riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo per dare sostanza al parametro dell'art. 52.1 della Carta (v.ad esempio *Deutsche Umwelthilfe eV*⁹).

Infine, la CGUE a volte rinvia alla giurisprudenza di Strasburgo allo scopo di fornire al giudice nazionale criteri di bilanciamento fra due diritti confliggenti. In tal senso si vedano ad esempio le sentenze *Gambino*¹⁰ (in cui era richiesto un bilanciamento fra diritti della difesa e rispetto della dignità della vittima) o la più recente *Spiegel Online*¹¹ (in cui si contrapponevano libertà di espressione e diritto d'autore). Questa è l'ipotesi più interessante, perché non si tratta di stabilire uno standard minimo, ma di un ragionamento molto più complesso. Il bilanciamento fra diversi diritti è oggi al cuore dell'attività della CGUE per quanto riguarda l'interpretazione della Carta e la (più lunga) esperienza della Corte di Strasburgo può rivelarsi una preziosa fonte di ispirazione.

2.2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione è, a sua volta, per la Corte EDU, uno strumento di ispirazione ed arricchimento.

Nonostante la mancata adesione a parte dell'Unione, e la formale estraneità della cdf per il sistema CEDU, la Corte EDU non può ignorare che la maggioranza delle Parti contraenti del Consiglio d'Europa sono anche Stati membri dell'Unione. Anche qui possiamo individuare tre metodologie di incorporazione dei valori della Carta, come interpretata alla CGUE, nelle sentenze della Corte di Strasburgo.

Innanzitutto, la Carta è utilizzata come strumento di interpretazione ausiliario della CEDU. Questo può avvenire innanzitutto ai sensi dell'art. 31.3.c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 (accordo posteriore intervenuto fra le parti). Nella sentenza *Bosphorus*¹² la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che l'interesse generale invocato dall'Irlanda, consistente nel rispetto del diritto comunitario, costituiva un interesse rilevante e degno di essere preso in considerazione, poiché la CEDU

⁸ CGUE, sentenza del 19 settembre 2019, *Rayonna prokuratura Lom*, C-467/18, EU:C:2019:765

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, C-752/18, *Deutsche Umwelthilfe*, EU:C:2019:1114.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, C-38/18, *Gambino e Hyka*, EU:C:2019:628.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, C-516/17, *Spiegel Online*, EU:C:2019:625

¹² Corte EDU, 30 giugno 2005, n° 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi vs. Irlanda*, CE:ECHR:2005:0630JUD004503698, punto 150.

deve essere interpretata alla luce di ogni regola di diritto internazionale applicabile alle relazioni fra le parti contraenti, anche alla luce della necessità di assicurare il buon funzionamento delle organizzazioni internazionali.

Inoltre, la Carta dell'Unione viene talora utilizzata dalla Corte di Strasburgo come fonte di ispirazione, per tenere conto dell'evoluzione normativa, anche in cause che non riguardano il diritto dell'Unione (v. in materia di obiezione di coscienza *Bayatyan c. Armenia*¹³). Nel recentissimo caso *Guðmundur Andri Ástráðsson v. Islanda* (1° dicembre 2020)¹⁴ la Corte di Strasburgo, sebbene a titolo comparativo (viene considerata anche la Corte EFTA) e con alcuni distinguo, cita in maniera estesa le sentenze della CGUE sull'indipendenza dei giudici nazionali, per trarre la conclusione che esiste un “*considerable consensus*” fra gli Stati sulla nozione di “giudice stabilito per legge”¹⁵.

Infine, come si vedrà fra breve, a volte gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione per gli Stati membri di quest'ultima entrano a far parte del ragionamento della Corte di Strasburgo per valutare la conformità del comportamento dello Stato alla luce della CEDU (caso *Romeo Castaño*).

3. Nell'ordinamento dell'Unione la CEDU può anche esercitare un ruolo di supplenza, potremmo dire di “paracadute ultimo”, nei casi in cui la Carta risulti nel caso concreto inapplicabile. In tali casi il Trattato (o il diritto derivato), si applicherebbe non alla luce della Carta, ma dell'art. 6 TUE, che rinvia appunto alla Convenzione come fonte di principi generali di diritto.

Questo potrebbe avvenire nei casi in cui, pur applicandosi il diritto dell'Unione, la Carta non sia in grado di assicurare la protezione dei diritti individuali. Innanzitutto, quest'ultima ha, al suo interno, numerosi “freni”,

¹³ Corte EDU, 7 luglio 2011, n° 23459/03, *Bayatyan c. Armenia*, CE:ECHR:2011:0707JUD002345903

¹⁴ Corte EDU, 1° dicembre 2020, n° 26374/18, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda*, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418

¹⁵ Si v. *ibid.*, punto 228: “The Court also stresses in this connection that, according to the results of the comparative survey that it has carried out, nearly half of the States surveyed (that is, 19 out of 40) interpret the requirement of a “tribunal established by law” as clearly encompassing the process of the initial appointment of a judge to office. There is, therefore, already a considerable consensus among the States surveyed in this regard and this cannot be overlooked by the Court. The results further show that in many other States this matter remains undetermined; it is, therefore, not excluded that if a similar question were to arise in those States, the domestic courts *could*, in principle, interpret the requirement of a “tribunal established by law” as covering the process of judicial appointment as well. The Court lastly refers in this connection to the judgment delivered on 26 March 2020 by the CJEU in the cases of *Simpson* and *HG*, where it was acknowledged (by reference to the Chamber judgment in the present case) that the right to a “tribunal established by law” encompassed the process of appointing judges (see paragraphs 74 and 75 of the CJEU judgment noted in paragraph 137 above)”.

come il rinvio alle legislazioni e prassi nazionali, contenuto in diverse disposizioni, e qualche ambiguità, come la diversa giustiziabilità di diritti e principi.

Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di applicare la Carta all'azione degli Stati membri, si pone il problema, anche alla luce della divergenza fra il testo dell'art. 51 cdf e quello delle Spiegazioni relative a detto articolo, se detti Stati stiano attuando o meno il diritto dell'Unione. In effetti, lo stesso concetto di "attuazione del diritto dell'Unione" di cui all'art. 51 cdf presenta ancora margini fluttuanti, sui cui la CGUE preferisce pronunciarsi di volta in volta. La Corte ha comunque chiarito che tale concetto comprende anche l'invocabilità di eccezioni al diritto dell'Unione¹⁶.

Un aspetto delicato concerne il rapporto fra attuazione del diritto dell'Unione e di conseguenza applicazione della Carta – e grado di armonizzazione effettuata dalle disposizioni da attuare. Quando gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione, quest'ultimo a volte opera un'armonizzazione totale e non lascia loro alcun margine di discrezionalità. La CGUE ritiene, come si evince dalla giurisprudenza *Melloni*¹⁷, che, ove un atto dell'Unione, preveda esso stesso un sistema di tutela dei diritti e non lasci margini di discrezionalità agli Stati membri, questi ultimi non possono far valere gli standard più favorevoli, richiesti dal diritto nazionale (anche di derivazione CEDU), per derogare alle norme dell'Unione¹⁸, perché ciò si porrebbe in contrasto con i principi di primato, autonomia ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione.

La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo aveva già essa stessa effettuato il bilanciamento fra il perseguimento degli obiettivi e la tutela dei diritti fondamentali, stabilendo i meccanismi di tutela di questi ultimi, un

¹⁶ La cdf si applica agli Stati membri anche quando questi invocano eccezioni all'applicazione del diritto dell'Unione: sentenze della Corte di giustizia del 30 aprile 2014, C-390/12, *Pfleger e a.*, EU:C:2014:281, del 21 dicembre 2016, C-201/15, *AGET Iraklis*, EU:C:2016:972, punti 63 e 64, e del 21 maggio 2019, *Commissione/Ungheria (usufrutti su terreni agricoli)*, C-235/17, EU:C:2019:432, punti 64 e 65 e, da ultimo, del 18 giugno 2020, *Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa)*, C-78/18, EU:C:2020:476, punto 101: "quando uno Stato membro sostiene che una misura di cui esso è l'autore, e che restringe una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, è giustificata sulla base di tale trattato o da una ragione imperativa di interesse generale riconosciuta dal diritto dell'Unione, si deve ritenere che una simile misura attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché essa deve essere conforme ai diritti fondamentali sanciti da quest'ultima".

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, EU:C:2013:107.

¹⁸ *Ibid.*, punto 60, la Corte sembra affermare che nel campo di applicazione del diritto dell'Unione la cdf è standard minimo per gli Stati. Quindi si potrebbe dedurre già da questa sentenza che, anche ove la norma dell'Unione lasci agli SM un margine di discrezionalità questi non potrebbero derogare *in peius* agli standard fissati dalla Carta.

bilanciamento che la stessa Corte di giustizia aveva valutato in una precedente sentenza sulla validità della decisione quadro¹⁹.

Nei casi in cui l'atto dell'Unione non lasci margini di discrezionalità agli Stati membri, l'unico standard per valutare l'adeguatezza di tale sistema, sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, è dunque rappresentato dalla Carta, il cui unico interprete è la CGUE.

Ma *quid se* invece l'armonizzazione non è completa, ad esempio in presenza di una direttiva o di una decisione quadro che lasciano ampi margini di discrezionalità agli Stati membri²⁰? Si potrebbe arrivare a pensare che in caso di armonizzazione non totale la Carta non possa essere utilizzata per valutare l'operato degli Stati membri, in quanto questi agiscono nell'ambito del proprio margine di discrezionalità? Nella sentenza *A* la Corte ha affermato, che “quando il diritto dell'Unione riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'attuazione di un atto di diritto dell'Unione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nazionale, purché l'applicazione degli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione”²¹.

Credo dunque che si possa affermare che l'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 cdf, include anche quella effettuata dagli Stati membri esercitando i margini di discrezionalità lasciati dalla direttiva o da altro atto dell'UE, nella misura in cui la loro azione ed il relativo margine di apprezzamento sono inquadrati dall'atto dell'Unione. Entro tale margine gli

¹⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, *Advocaten voor de Wereld*, C-303/05, EU:C:2007:261.

²⁰ Non stiamo ovviamente parlando degli aspetti che, in caso di armonizzazione minima, non sono trattati dalla direttiva e dunque interamente lasciati alla competenza agli Stati membri. Si tratta invece, come chiarisce la sentenza del 10 luglio 2014, *Julián Hernández e a.*, C-198/13, EU:C:2014:2055, punto 44, delle disposizioni di diritto dell'UE che prevedono prescrizioni minime e non pregiudicano la facoltà degli SM di applicare disposizioni nazionali più favorevoli, da quelle che, secondo le parole della Corte, “conferiscono agli Stati membri la facoltà di legiferare in forza del diritto dell'Unione”. Tra queste ultime disposizioni rientrano, come sottolinea la sentenza del 19 novembre 2019, C-609/17 e C-610/17, *TSN e AKT*, EU:C:2019:981, punto 50, quelle che “conferiscono agli Stati membri una libertà di scegliere tra varie modalità di applicazione o un potere discrezionale o di valutazione che fa parte integrante del regime istituito da tale atto” o quelle che “autorizza[no] l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure specifiche volte a contribuire alla realizzazione del suo oggetto” (sulle quali si v., rispettivamente, le sentenze del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10, *N.S. e a.*, EU:C:2011:865, punti da 64 a 68; del 16 febbraio 2017, C-578/16 PPU, *C.K. e a.*, EU:C:2017:127, punto 53; del 9 marzo 2017, C-406/15, *Milkova*, EU:C:2017:198, punti 46, 47, 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 giugno 2017, C-258/14, *Florescu e a.*, EU:C:2017:448, punto 48).

²¹ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, *A*, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 44.

Stati membri, a differenza di quanto avviene in caso di armonizzazione completa, possono sicuramente derogare *in melius* alla normativa comunitaria per proteggere i diritti individuali, ma non potrebbero contravvenire agli standard della Carta. In questi casi, se la CEDU fissa standard più elevati, lo Stato membro dovrà rispettare anche questi.

In altre parole, mentre nel caso di armonizzazione completa la Carta rimane l'unico parametro di valutazione del rispetto dei diritti fondamentali, impedendo l'applicazione di standard nazionali *più favorevoli*, nell'ambito di un'armonizzazione non completa, la Carta si pone come standard minimo, impedendo agli Stati membri nell'ambito del margine di discrezionalità loro attribuito, di violare la stessa, applicando standard *meno favorevoli*.

Si può dunque concludere che la Carta si applica non solo per quel che riguarda gli effetti delle norme UE direttamente efficaci e le deroghe invocate dagli Stati membri ma anche alle norme di questi ultimi quando siano "inquadrate" dalla direttiva (o dalla decisione quadro), che fissa gli obiettivi lasciando agli Stati la scelta dei mezzi per raggiungerli. In altre parole, anche l'esercizio del margine di discrezionalità è attuazione, così come lo è l'esercizio della deroga, e sarebbe illogico pensare che la Carta si applichi nei confronti di quest'ultimo e non anche dell'altro.

Ciò premesso, va ricordato che la Carta stessa (art. 52.1) ammette limitazioni, purché effettuate per legge e proporzionate: è dunque questo il vero limite a quel margine di discrezionalità che molti atti dell'Unione lasciano agli Stati membri per la propria attuazione. E questo, in ultima analisi, il possibile terreno di divergenze fra le due Corti. Ma, come si è visto, la CGUE fa spesso riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo per valutare i parametri di cui a tale articolo.

4. Per quel che riguarda il controllo del rispetto della CEDU da parte degli Stati membri dell'Unione, la Corte di Strasburgo, come ho già ricordato, deve confrontarsi con il fatto che solo detti Stati – e non l'Unione – sono al momento parti della Convenzione.

È dunque evidente che una parte dell'azione di tali Stati, quella che esce dal campo di applicazione del diritto dell'Unione, e di conseguenza da quello della Carta, rimane soggetta al controllo della Corte di Strasburgo, alla luce della CEDU. Questo vale ad esempio quando un atto dell'Unione disciplina solo determinati aspetti di una materia di competenza non esclusiva: per gli altri rimane ovviamente integra la competenza degli Stati membri e la Carta non può estendere la competenza esercitata.

Quando invece uno gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione, in linea di principio la loro azione è soggetta alla Carta. In questi casi, può osservarsi che la Corte di Strasburgo tende a fare ricorso alla presunzione di equivalenza degli stessi (sentenza *Bosphorus*²²). Si tratta però di una presunzione che ammette eccezioni.

Un terreno ancora aperto di confronto fra le due Corti concerne il rispetto dei diritti fondamentali nei casi in cui gli atti dell'Unione impongano forme di mutuo riconoscimento. In effetti, come si è visto sopra, a seconda del contenuto di tali atti e del margine di discrezionalità che essi lasciano agli Stati membri, possono essere quest'ultimi a dover rispondere del rispetto della CEDU, nella misura in cui è il loro diritto nazionale ad applicarsi, in quanto richiamato dal diritto dell'Unione.

La Corte EDU sembra nutrire dubbi sul mantra della mutua fiducia, che sta alla base del mutuo riconoscimento, e sull'efficacia o idoneità di quest'ultimo, a causa dei suoi automatismi, a garantire effettivamente i diritti degli individui.

Tale atteggiamento si è manifestato, in particolare, in relazione alle procedure di asilo, al mandato d'arresto europeo e alla riconsegna del minore in caso di sottrazione. Su questi temi il confronto è ancora in atto. In sintesi, sul primo tema la CG tende ad allinearsi con la Corte di Strasburgo²³. Sul secondo tema le divergenze sembrano diminuire. Si vedano, da un lato, la sentenza *Aranyosi*²⁴ della CGUE, che subordina gli automatismi del mandato d'arresto europeo ad un'analisi più accurata dei diritti fondamentali in gioco, e dall'altro la sentenza *Romeo Castaño*²⁵, in cui la Corte di Strasburgo ha addirittura riscontrato una violazione della Convenzione per il fatto che uno Stato membro dell'Unione non aveva dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo.

Sul terzo tema invece permangono due diverse impostazioni quanto all'interpretazione della convenzione dell'Aja del 1980, relativa alla sottrazione internazionale dei minori, ed in particolare dell'obbligo di restituire il minore. Mentre la Corte di Lussemburgo mette in primo piano la fiducia reciproca fra Stati membri e dunque interpreta restrittivamente ogni eccezione a detto obbligo, per la Corte di Strasburgo l'esigenza del controllo prevale sul sentimento di mutua fiducia.

²² Corte EDU, 30 giugno 2005, *Bosphorus Hava*, cit. punti 155, 156 e 165.

²³ Sentenze *NS*, e *C. K. e a.*, sopra citate.

²⁴ Sentenze della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, *Aranyosi*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198.

²⁵ Corte EDU, 9 luglio 2019, n° 8351/17, *Romeo Castaño c. Belgio*, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117; v. anche 13 febbraio 2020, n. 25137/16, *Sanofi Pasteur c. Francia*, CE:ECHR:2020:0213JUD002513716.

Per questa ragione la Corte di Strasburgo ha sviluppato, a partire da *Avotins c. Lettonia*²⁶, un'obbligazione procedurale particolare, secondo cui l'art. 8 della CEDU obbliga i giudici degli Stati contraenti di verificare che il principio del mutuo riconoscimento non venga applicato in modo automatico e meccanico e che detti giudici debbano esplicitamente pronunciarsi sull'assenza di rischio grave per il minore in caso di restituzione.

La diffidenza della Corte di Strasburgo su queste tipologie di atti dell'Unione potrebbe forse essere in futuro attenuata dal vaglio sistematico e puntuale degli stessi, da parte della CGUE, alla luce della Carta dei diritti fondamentali.

In effetti considerazioni analoghe a quelle sopra effettuate a proposito dell'armonizzazione possono essere formulate anche nel caso di atti dell'Unione che prevedano il mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati membri. Pur trattandosi di un rinvio alla legislazione di uno Stato, in quanto tale e nella sua interezza, questo rinvio è imposto - ed inquadrato - dall'atto dell'Unione, di cui costituisce l'attuazione.

Se dunque è precluso il ricorso agli standard nazionali dello Stato *a quo*, applicandosi soltanto quelli dello Stato *ad quem*, questi ultimi, saranno comunque subordinati al rispetto della Carta, salva naturalmente la riserva di cui all'art.52 della stessa.

5. Come emerge dall'analisi svolta, molte sono le occasioni di influenza reciproca fra la Carta e la CEDU, così come intenso è il dialogo fra le due Corti. Si tratta di un dialogo necessario per assicurare il coordinamento, non sempre facile fra due sistemi che, pur con crescenti convergenze, restano diversi, così come diverso rimane l'approccio delle due Corti.

Da un lato la Corte di Giustizia dell'Unione europea, pur mostrando grande apertura all'incorporazione, sotto varie forme, della giurisprudenza di Strasburgo, resta saldamente ancorata all'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, non si può negare che, sebbene la Carta dell'Unione contenga delle disposizioni di coordinamento con la CEDU (artt. 52 e 53.2), i meccanismi dello standard minimo e della prevalenza della norma più favorevole (c.d. massimizzazione della tutela) non sempre sono sufficienti a risolvere i problemi di coordinamento. E, indubitabilmente, i principi del primato del diritto dell'Unione e dell'autonomia del suo ordinamento possono talvolta condizionare l'applicazione dello standard più favorevole.

²⁶ Corte EDU, 23 maggio 2016, n° 17502/07, *Avotins c. Lettonia*, CE:ECHR:2016:0523JUD001750207

Dall'altro l'attitudine della Corte di Strasburgo verso la Carta e la giurisprudenza di Lussemburgo si colloca in una dimensione, che definirei di "fiducia prudente", che spazia fra la presunzione di *Bosphorus* e le prescrizioni di *Avotins*, passando per *Michaud*²⁷ ed altre sentenze che la durata di questo intervento non consente di menzionare. Si può però affermare che la Corte di Strasburgo si mostra consapevole delle peculiarità del diritto dell'Unione e che il confronto fra le due Corti è rispettoso, cauto e mai "muscolare".

In conclusione, il dialogo fra le due Corti europee sta dando i suoi frutti, non solo in termini di non belligeranza, ma anche producendo fertilizzazione incrociata o addirittura convergenza.

Una coesistenza armoniosa, in uno spazio europeo dei diritti fondamentali, non può che rafforzare entrambe le Carte ed entrambe le Corti.

²⁷ Corte EDU, 6 dicembre 2012, n. 12323/11, *Michaud c. Francia*, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311. In questo caso la Corte europea si è pronunciata sul ricorso, non considerando applicabile al caso di specie la dottrina della «presunzione di protezione equivalente», ovvero il principio di equivalenza affermato nella sentenza *Bosphorus*. Infatti, nel caso in esame, a differenza di quanto avvenuto nel caso *Bosphorus*, la Corte di Giustizia non aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla questione relativa ai diritti fondamentali sottoposta alla Corte, avendo il Consiglio di Stato rifiutato di effettuare un rinvio pregiudiziale. Pertanto, secondo la Corte di Strasburgo, il meccanismo di tutela del rispetto dei diritti fondamentali, in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, non aveva potuto dispiegare tutte le sue potenzialità.